

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge, è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, **Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali**, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (*GU n.189 del 14-8-2012*), entrato in vigore il 15 agosto 2012.

All'art. 1, Definizione e ambito di applicazione, viene innanzitutto definita la professione regolamentata

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito **solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;**

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

L' art. 2 definisce poi l'Accesso ed esercizio dell'attività' professionale

1. **Ferma la disciplina dell'esame di Stato**, quale prevista in attuazione dei principi di cui **all'articolo 33 della Costituzione**, e salvo quanto previsto dal presente articolo, **l'accesso alle professioni regolamentate è libero**. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. **L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali**, legittimanti specifici esercizi dell'attività' professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, **è ammessa solo su previsione espressa di legge.**

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

L'art. 3 introduce l'Albo unico nazionale

1. Gli **albi territoriali** relativi alle singole **professioni regolamentate**, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, **sono pubblici** e recano **l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari** adottati nei loro confronti.

2. **L'insieme degli albi territoriali** di ogni professione forma **l'albo unico nazionale degli iscritti**, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio **per via telematica** ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini **dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.**

L'art. 4 tratta della Libera concorrenza e pubblicità informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle

professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La **pubblicità informativa** di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, **veritiera e corretta**, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e **non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria**.

3. La **violazione della disposizione** di cui al comma 2 **costituisce illecito disciplinare**, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

L'art. 5 tratta dell'Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per **i danni derivanti al cliente** dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. **Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.**

2. La **violazione della disposizione** di cui al comma 1 **costituisce illecito disciplinare**.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia **decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto**.

L'art 6 tratta del Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali e ha una durata massima di diciotto mesi [...].

Nel nostro Ordinamento non è previsto il tirocinio, se e quando previsto tale articolo sarà il riferimento.

L'art. 7 tratta di Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, **nel migliore interesse dell'utente e della collettività**, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista **ha l'obbligo** di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. **La violazione dell'obbligo** di cui al periodo precedente **costituisce illecito disciplinare**.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, **oltre che da ordini e collegi**, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. **Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina** con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) **le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti** e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, **uniformi su tutto il territorio nazionale**, dei corsi di aggiornamento;

c) **il valore del credito formativo professionale** quale **unità di misura** della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i **consigli nazionali e le università** possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento **reciproco dei crediti formativi professionali e universitari**. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, **i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore**.

5. L'attività di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

L'art 8 tratta delle Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono **nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario** hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi **proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio**. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un **numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale** e' chiamato a designare. **I criteri** in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, **sono individuati con regolamento** adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, **dai consigli nazionali dell'ordine o collegio**, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.